Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1066.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

istituzioni di diritto penale;

diritto costituzionale comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. **1067.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

neurochirurgia funzionale;

terapia intensiva;

fisiopatologia e terapia del dolore;

anestesia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. **1068.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 87, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Indirizzo generale e indirizzo didattico:

didattica della matematica;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

Indirizzo applicativo:

didattica della matematica;
biomatematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1982, n. **1069.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51. — Tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inserite le seguenti discipline:

biologia cellulare;
biochimica cellulare;
fisica sanitaria;
igiene industriale;
tossicologia forense;
igiene mentale;
neurofisiopatologia;
neuropatologia;
oncologia medica;
patologia clinica;
epatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 1983.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 1979, per il ritiro dal commercio dei cateteri di drenaggio post-operatorio e delle sonde gastriche e respiratorie in attesa di registrazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 4 agosto 1979, relativo all'inclusione dei cateteri di drenaggio post-operatorio e delle sonde gastriche e respiratorie nell'elenco dei presidi medico-chirurgici di cui all'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Rilevato, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni transitorie contenute in detto decreto, è consentita l'ulteriore commercializzazione dei prodotti appartenenti alle categorie menzionate per i quali sussistano i presupposti indicati al primo comma dell'art. 3 dello stesso provvedimento, in attesa delle determinazioni ministeriali in ordine alla domanda di registrazione;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del richiamato art. 3, i prodotti che usufruiscono della disciplina transitoria devono comunque essere ritirati dal commercio a cura delle ditte interessate entro quarantadue mesi dalla pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora nel frattempo non siano stati registrati;

Constatato che, per la complessità degli accertamenti e delle valutazioni tecniche necessarie alla definizione della procedura di registrazione, risultano tuttora in istruttoria molte domande di registrazione di prodotti che usufruiscono della ricordata disciplina transitoria;

Considerato che è ormai prossima la scadenza del termine previsto per il ritiro dal commercio dei prodotti non registrati;

Ritenuto che la contemporanea eliminazione dal mercato di un alto numero di cateteri di drenaggio post-operatorio e di sonde gastriche e respiratorie può costituire ostacolo al regolare espletamento dell'attività sanitaria;

Constatato che non risultano pervenute segnalazioni di inconvenienti connessi all'uso dei prodotti in corso di registrazione;

Decreta:

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 luglio 1979, richiamato nelle premesse, per il ritiro dal commercio dei cateteri di drenaggio post-operatorio e delle sonde gastriche e respiratorie non ancora registrati come presidi medico-chirurgici, che usufruiscono della disciplina transitoria di cui ai commi primo e secondo dello stesso articolo, è prorogato di dieci mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(769)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della vittoria italiana ai campionati mondiali di calcio 1982.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 628, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di un francobollo celebrativo della vittoria della squadra nazionale in occasione dei campionati mondiali di calcio 1982;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1570 del 21 settembre 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo della vittoria della squadra nazionale in occasione dei campionati mondiali di calcio 1982, nel valore da L. 1.000.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura, sullo sfondo di una rete, le mani di un giocatore della squadra nazionale di calcio italiana, in atto di stringere la coppa ottenuta con la vittoria dei compionati mondiali di calcio 1982. Completano la vignetta la leggenda « ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI CALCIO 1982 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « 1000 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1983
Registro n. 1 Poste, foglio n. 188

(713)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1983.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1981, e successive modificazioni, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura dei prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981, recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1981, con il quale è stata prorogata al 1° novembre 1982 l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del successivo 27 ottobre, recante norme correttive ed integrative al menzionato decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la data da cui hanno effetto le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1981, in considerazione della difficoltà di reperimento dei contrassegni in alcune zone del territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 1° febbraio 1983 previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, come modificato dal decreto ministeriale 20 ottobre 1982, è prorogato al 1° marzo 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

(798)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 novembre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1982 a ventiquattro mesi emessi per lire 3.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5820/66-AU-18 in data 18 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1982, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 284, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.500 miliardi con decreto ministeriale n. 6513/66-AU-18 del 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 125;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 18 agosto 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 7764/66-AU-18 in data 16 novembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 18 agosto 1982, ad accertare in nominali lire 3.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre 1982, emessi per lire 3.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° marzo 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° settembre 1982 - rimborsabili il 1° settembre 1984 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.050.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 525.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° marzo 1983.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1982
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 77

(564)

DECRETO 30 novembre 1982.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 151, 3° capoverso, e 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45% (istituti speciali meridionali) e del 15,35% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95% il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90%;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso è stato variato al 15,80%;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75%;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento e stato variato al 15,55%;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,50%;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,25%;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento e stato variato al 15,35%;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40%;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 144, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,90%;

Visto il proprio decreto del 18 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 310, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 16,10%;

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 187, con il quale il predetto tasso è stato rideterminato nella misura del 16,95%;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 194, con il quale il tasso di riferimento e stato ulteriormente variato nella misura del 17,70%;

Visto il proprio decreto del 1° febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1982, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 125, con il quale il tasso di riferimento è stato ulteriormente variato nella misura del 19,85%;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato nella misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 20,90% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 1° febbraio 1982, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 2).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
SIGNORILE

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 124

(501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione Energia della C.E.E. con telex n. 18946 del 1° febbraio 1983 praticabili dal 7 febbraio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura .	»	442
Petrolio agricoltura .	»	431
Gasolio pesca e piccola marina .	»	409
Petrolio pesca e piccola marina .	»	399
Olio combustibile ATZ .	L./kg	301
Olio combustibile BTZ .	»	331

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	543	546	549	552	555
Petrolio (*)	»	609	612	615	618	621
Olio comb.le fluido	L./kg	433	436	439	442	445

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. .	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:
geografia economica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
paleontologia stratigrafica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
sociologia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica oculistica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(776)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 20 ottobre 1982, n. 876 div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal centro studi ricerche Ligabue di Venezia della somma in lire italiane, corrispondenti a D.M. 25.000, da utilizzare per l'acquisto di un esemplare raro di Jchtysauro da destinare all'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Modena 25 novembre 1982, n. 1043/1.24.2. Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dal centro ricerche studi Amplifon di Milano della somma di L. 2.500.000 a favore della clinica otorinolaringoiatrica per ricerche sulle sindromi cocleo-vestibolari; dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 1.500.000 a favore della clinica otorinolaringoiatrica per l'acquisto di una centralina di montaggio elettronica per una apparecchiatura; dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 3.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica per l'organizzazione del quinto congresso nazionale di ematologia sperimentale; dal Banco S. Geminiano e S. Prospero della somma di L. 1.600.000 a favore della clinica otorinolaringoiatrica per l'acquisto della suindicata centralina.

Con decreto del prefetto di Modena 26 novembre 1982, n. 978/1.24.2 Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Banca popolare di Modena della somma di L. 2.000.000 da destinare alla pubblicazione del carteggio tra Lazzaro Spallanzani ed i suoi corrispondenti; dalla Cassa di Risparmio di Modena di L. 816.000 a favore della cattedra di ematologia quale contributo per l'acquisto di un microinfusore per il laboratorio dell'emostasi del servizio di ematologia; dalla Banca popolare di Modena di L. 500.000 a favore dell'organizzazione della conferenza di informatica musicale per il centro di calcolo elettronico e dalla I.B.M. Italia di L. 2.000.000 a favore dell'organizzazione della suindicata conferenza di informatica musicale.

(567)

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Padova 7 dicembre 1982, n. 906/82, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare il lascito *mortis causae* disposto a favore dell'Università suddetta dal sig. Giuseppe Rubbi, consistente nella somma di 10.000 sterline, pari a L. 24.254.666, da utilizzare nella conduzione di ricerche mediche contro il cancro.

(568)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 3 maggio 1982, n. 177, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dai dottori Andrea Vannucci, Niccolò Marchionni e Riccardo Pini la donazione di un letto di rianimazione del valore di L. 1.500.000, da destinare all'unità di cura intensiva dell'istituto di gerontologia e geriatria della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 3 maggio 1982, n. 242, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.r.l. Mozzon «Tipografia Giuntina» la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 4.000.000, da destinare allo insegnamento di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 3 maggio 1982, n. 243, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Eli Lilly Italia le donazioni di un apparecchio videoregistratore Betamax ed un TV 27' colore del valore complessivo di L. 2.348.200, da destinare alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endescopia digestiva afferente alla clinica chirurgica II della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 12 ottobre 1982, n. 470, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Anna Maria Incerti Cappellini la donazione di 1.000 volumi, del valore di L. 1.000 cadauno, attinenti alle materie di diritto pubblico, da destinare all'istituto di diritto pubblico della predetta Università.

(569)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 22 dicembre 1982
Indirizzi di razionalizzazione dell'industria chimica in Italia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, di approvazione del programma finalizzato per l'industria chimica ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la propria delibera dell'8 agosto 1980 con la quale furono confermati le linee e gli indirizzi di politica industriale per il settore chimico assunti nella seduta dell'8 luglio 1980 per i quali, nella prospettiva di un definitivo assetto dell'industria chimica, si stabilì di procedere alla realizzazione di una struttura di imprese facenti capo a due aree, una pubblica gestita dall'ENI, nella quale trasferire imprese, blocchi di imprese, o singoli impianti, facenti capo ai gruppi SIR e Liquigas, ed una privata che si consolidasse attorno alla Montedison;

Visto il documento sugli indirizzi di razionalizzazione del settore chimico, predisposto dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esaminato da questo Comitato in data 7 agosto 1981;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981 con la quale i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali furono invitati a proporre al CIPI entro il 31 gennaio 1982, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un documento dal quale emergesse il quadro complessivo aggiornato e prospettico della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti di olefine e dei coprodotti del cracking, nonché le eventuali misure d'intervento ai fini del coordinamento dei centri di produzione del comparto, onde consentire al CIPI — previa valutazione economica del Ministero del bilancio — la verifica della compatibilità del quadro prospettico con gli indirizzi programmatici contenuti nei documenti governativi sopra richiamati, anche in ordine alle eventuali deliberazioni inerenti la concessione di agevolazioni finanziarie per le istanze presentate in data successiva a detta delibera;

Vista la propria delibera del 29 luglio 1982 con la quale, esaminato il documento di cui sopra — basato su un'ipotesi di accordo industriale e commerciale tra le società chimiche dell'ENI e quelle del gruppo Montedison — ha approvato le linee di razionalizzazione del ciclo delle olefine e coprodotti del cracking, ha invitato i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a definire entro il 31 ottobre 1982 dopo cioè la prevista firma da parte dell'ENI e della Montedison dei «principî di accordo», un quadro dettagliato del comparto olefine-materie plastiche che, in armonia con le linee di razionalizzazione approvate con la medesima delibera, indicasse gli assetti tecnologici, produttivi ed occupazionali e precisasse le prospettive economiche delle imprese e le loro esigenze finanziarie, in connessione al programma di riassetto complessivo ed ha invitato, infine, gli stessi Ministri a presentare motivate proposte in ordine a eventuali provvedimenti di natura economica e finanziaria ed a precisare entro il 31 ottobre 1982 il quadro strategico e programmatico per ciascuno degli altri comparti dell'industria chimica per le eventuali determinazioni del CIPI;

Visto il documento trasmesso al CIPI in data 16 dicembre 1982 dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, il quale non contiene il quadro dettagliato in ordine alle prospettive economiche delle imprese e alle loro esigenze finanziarie, richiesto dalla delibera del 28 luglio 1982, ma è basato sull'atto denominato «principî di accordo» tra ENI e Montedison firmato dalla parte il 20 ottobre 1982;

Visto che tale atto prevede la cessione di numerosi impianti petrolchimici dalla Montedison all'ENI ed il passaggio di alcuni altri dall'ENI alla Montedison e prevede che:

il pagamento a favore Montedison per le cessioni, sarà corrisposto come segue alla data del 20 dicembre 1982:

a) accollo liberatorio della quota residua al 20 dicembre 1982 di una serie di mutui indicati negli allegati alla scrittura;

b) mediante accollo liberatorio del fondo di indennità di anzianità relativo al personale trasferito;

c) obbligazioni garantite dallo Stato, corrispondenti ad un valore contante al 20 dicembre 1982 di 229 miliardi.

Nel computo finale eventuali differenze nei suddetti valori relativi a singole poste verranno compensate su altre. Tale corrispettivo comprende altresì il valore dei crediti finanziari vantati dalla Montedison verso l'ICAM S.p.a. per capitale di interessi al 20 dicembre 1982; pertanto tali crediti saranno ceduti alla Montedison al «Closing»;

il corrispettivo a favore ANIC per le cessioni di alcuni impianti alla Montedison sarà di lire 15 miliardi, riferito alla data del 20 dicembre 1982.

Vista la lettera trasmessa dall'ENI e dalla Montedison ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali in data 21 dicembre 1982;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali;

Prende atto

del documento di cui alle premesse, con particolare riguardo agli aspetti produttivi, occupazionali ed ai «principî di accordo»;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali ad assumere l'iniziativa affinché l'ENI dia corso all'accordo definitivo con Montedison adottando i provvedimenti necessari al pagamento del corrispettivo in contanti o in obbligazioni e quelli necessari per la emissione di un prestito obbligazionario agevolato;

il Ministro del tesoro ad assumere l'iniziativa affinché gli istituti finanziatori trasferiscano da Montedison anche i mutui a suo tempo ottenuti a fronte della legge n. 787/1978 relativa alla ristrutturazione finanziaria delle imprese;

Invita inoltre

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali a precisare entro il 28 febraio 1983 le prospettive economiche delle imprese e le loro esigenze finanziarie, in connessione al programma di riassetto complessivo ed a presentare articolate, motivate e quantificate proposte in ordine agli eventuali provvedimenti di natura finanziaria e di incentivazione economica al trasferimento delle attività, come al documento di cui alle premesse;

i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali a quantificare e sottoporre al CIPI, entro il 28 febbraio 1983, l'onere per la finanza pubblica connesso all'eventuale aumento del fondo di dotazione dell'ENI o ad altro sostegno equivalente necessario all'attuazione dei provvedimenti finanziari di cui sopra.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
BODRATO

(722)

Deliberazione 22 dicembre 1982. Piano di risanamento del settore alluminio a partecipazione statale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il documento « proposta di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale » (piano alluminio 1983-87), trasmessa a questo Comitato dal Ministro delle partecipazioni statali in data 28 luglio 1982;

Vista la propria delibera in data 28 ottobre 1982, con la quale il Comitato si è riservato di assumere le definitive determinazioni di competenza in merito all'anzidetto documento entro il mese di dicembre 1982, non appena fossero stati disponibili i completamenti e le integrazioni al Piano, richiesti con la medesima delibera, in ordine alle prospettive di ristrutturazione industriale e finanziaria e di sistemazione dell'assetto societario, verificando anche la realizzabilità, in concreto, delle ipotesi di compartecipazione tra EFIM-MCS ed una multinazionale operante nel settore;

Considerato che la commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, con documento approvato il 16 dicembre 1982, pur avanzando richieste di migliore definizione delle linee di intervento per taluni specifici aspetti, si è espressa in termini sostanzialmente positivi in ordine alla realizzabilità del Piano, richiedendo una rapida decisione sulle linee produttive, sull'assetto istituzionale, sui tempi e sulla entità dei finanziamenti entro i tempi fissati dalla predetta delibera del 28 ottobre 1982;

Udita la relazione del Ministro delle partecipazioni statali in merito alla verificata realizzabilità dell'ipotesi di compartecipazione tra EFIM-MCS ed una multinazionale operante nel settore, sulla base della disponibilità affermata, al riguardo, dall'Alusuisse, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

allineamento del costo dell'energia per l'industria dell'alluminio in Italia alle condizioni medie riscontrabili nei Paesi CEE;

esclusione della partecipazione Alusuisse agli oneri derivanti dal risanamento finanziario delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore, nonchè dal ripianamento delle perdite fin qui maturate e di quelle direttamente ricollegabili alla situazione industriale precedente gli interventi del piano;

indisponibilità dell'Alusuisse, anche per il futuro ad assumere a proprio carico perdite derivanti dall'adozione di criteri non economici nella gestione aziendale;

Preso atto delle dichiarazioni del Ministro delle partecipazioni statali circa la necessità di erogare all'EFIM, come fondi di dotazione finalizzati per il 1983, la somma di 200 miliardi di lire, come prima parte dei capitali di rischio previsti dal piano per detto anno e a fronte anche delle perdite maturate nel secondo semestre 1982;

Considerato che nel piano possono essere enucleate due distinte fasi di intervento, come precisato nella nota EFIM trasmessa il 22 dicembre 1982, la prima da attuarsi nel breve termine, diretta sostanzialmente al ridimensionamento ed alla ristrutturazione dell'attuale assetto produttivo, la seconda, finalizzata all'ammodernamento ed al potenziamento delle seconde lavorazioni, da attuarsi a medio termine e che appare comunque subordinata al verificarsi di alcune ipotesi, di mercato e macroeconomiche, puntualmente presupposte nel piano;

Atteso che le anzidette ipotesi potranno essere verificate in corso di attuazione della prima fase;

Delibera:

E' riconosciuta la validità delle linee generali di impostazione degli interventi di ristrutturazione e risanamento dell'industria pubblica dell'alluminio in Italia.

E' approvata la realizzazione della prima fase di risanamento e ristrutturazione relativa ad interventi di mantenimento e completamneto che si esauriranno entro il 1984.

L'approvazione e l'avvio della seconda fase resta subordinata alla verifica, entro il 30 giugno 1984, sulla sussistenza di tutte le ipotesi, nessuna esclusa di mercato e macroeconomiche comprese tra i presupposti generali del piano.

Determina

un aumento, in misura pari a 200 miliardi, del Fondo di dotazione dell'EFIM destinato alla ricapitalizzazione delle Società del settore alluminio dell'EFIM-MCS quale prima tranche dell'intervento finanziario complessivo relativo alla realizzazione della prima fase del piano.

Invita

i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali ad elaborare e sottoporre entro il 31 marzo 1983 al CIPI un progetto di ristrutturazione debitoria delle società del settore alluminio dell'EFIM-MCS.

Invita

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali ad elaborare e sottoporre entro il 31 marzo 1983 al CIPI un progetto di razionalizzazione del costo e della produzione dell'energia elettrica nel settore alluminio a partecipazione statale.

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali a riferire al CIPI entro il 31 marzo 1983 sulla base di una relazione dell'EFIM circa le consequenziali possibilità di accordo con la società Alusuisse.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPI
BODRATO

(723)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Misure speciali per talune varietà di tabacco in colli del raccolto 1981

La data limite entro la quale possono essere presi in consegna i quantitativi di tabacco di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 723/82 della commissione del 30 marzo 1982 è fissata al 31 marzo 1983.

(774)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 gennaio 1983: Disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 12 del 13 gennaio 1983).

Al decreto ministeriale citato in epigrafe è allegato l'elenco che segue:

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermete Zacconi, 14 - Bologna
26- 4-1969	6	CO.N.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole . .	Piazza della Costituzione, 8 - Bologna
28- 8-1969	8	*C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate*	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina - Perugia
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani . .	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia . .	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Generale Torelli, 15 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli . .	Via Girolamo Rossi, 5 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 98 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuov. den.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano - Pievesestina di Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19 - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciale	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44 - Napoli Via Cesare Battisti, 50 - Caserta

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 104-142 - Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari . . .	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi) - Catania Villaggio Biviere - Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima . .	Via S. Pio X, 21 - Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2 - Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Conciapelli, 79 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Rosmini, 42 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano . . .	Piazza Gramsci - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia . .	Via Roma, 25 - Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano .	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l. . . .	Piazza Schiatti, 8 - Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione ionica produttori ortofrutticoli ed agrumi - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro ed Urbino	Via Garibaldi, 75 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese . . .	Via Pacinotti, 10 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10 - Caserta
2-12-1974	54	Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169 - Bagheria (Palermo)
8- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi . . .	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli . . .	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29 - Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale . . .	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli . .	Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l.	Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via Natalelli, 117 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano . .	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181 - Loc. Maiorisi c/o UNICOOP Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121 - Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina	Via A. Alagona, 37 - Catania
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate . .	Via Lufrano - (Volla Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A.	Via C. Battisti, isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « Bruzia » . .	Via Canale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli « A.I.P.P. »	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Roma, 26 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C. . .	Corso Garibaldi, 194 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio Cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria Centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura Pal. INA - Catanzaro
21- 3-1980	80	Unione ortofrutticoltori associati - UN.O.A.	Via Zara, 6 - Salerno
21- 3-1980	82	Associazione Casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O. . . .	Via Don Bosco, 46 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilfrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Generale Arimondi, 2/Q - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari .	Via Monfalcone, 80 - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.OR. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A. . . .	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli « Etruria »	Via Campo di Marte, 28/b - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - APAOS	Via 12 Gennaio, 5 - Palermo
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - AGRO	Scafati
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « A.P.O.A. Morgana »	Messina
26- 3-1982	91	Associazione Cooperative ortofrutticole del palermitano A.C.O.P.A.	Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Catania
13- 4-1982	95	Sud-APO - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari . .	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O. .	Via Tripoli, 10 - Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O.	Via Giolitti, 61 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti Ortofrutticola associati - C.O.A.	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria . .	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumicoli del Campidano	S. Sperato (Cagliari)
25-10-1982	101	Associazione produttori ortofrutticoli - Chieti - A.P.O.C.H. . . .	Villa Tucci di Crecchio - Chieti

(763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 31 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1407,950	1407,950	—	1407,950	1408 —	—	1408,050	1407,950	1407,950	1407,95
Dollaro canadese	1139 —	1139 —	—	1139 —	1138,75	—	1139,500	1139 —	1139 —	1139 —
Marco germanico .	575,070	575,070	—	575,070	575,15	—	574,850	575,070	575,070	575,10
Fiorino olandese	523,330	523,330	—	523,330	523,60	—	523,210	523,330	523,330	523,32
Franco belga .	29,360	29,360	—	29,360	29,38	—	29,377	29,360	29,360	29,35
Franco francese	202,980	202,980	—	202,980	203,15	—	202,900	202,980	202,980	203 —
Lira sterlina .	2154,300	2154,300	—	2154,300	2155,35	—	2155,600	2154,300	2154,300	2154,30
Lira irlandese	1915,500	1915,500	—	1915,500	1914,50	—	1915 —	1915,500	1915,500	—
Corona danese	163,750	163,750	—	163,750	163,70	—	163,770	163,750	163,750	163,75
Corona norvegese .	196,880	196,880	—	196,880	196,90	—	196,900	196,880	196,880	196,88
Corona svedese .	188,860	188,860	—	188,860	188,90	—	188,970	188,860	188,860	188,85
Franco svizzero .	703,650	703,650	—	703,650	704 —	—	704,050	703,650	703,650	703,65
Scellino austriaco .	81,839	81,839	—	81,839	81,90	—	81,910	81,839	81,839	81,83
Escudo portoghese	15 —	15 —	—	15 —	15,15	—	15 —	15 —	15 —	15 —
Peseta spagnola .	10,870	10,870	—	10,870	10,87	—	10,876	10,870	10,870	10,87
Yen giapponese .	5,908	5,908	—	5,908	5,92	—	5,915	5,908	5,908	5,90
E.C.U. .	1320,490	1320,490	—	1320,490	—	—	1320,490	1320,490	1320,490	—

Media dei titoli del 31 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,425
» 5,50 % » » 1969-84 .	86 —
» 6 % » » 1970-85 .	84,575
» 6 % » » 1971-86 .	79,050
» 6 % » » 1972-87 .	72,475
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	71,775
» 10 % » » 1977-92 .	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1982/86 19 % .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,400
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,375
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	98,900
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,675
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,600
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,775
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,725
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,600
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,275
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,725
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,575
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,925
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,850
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,425
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,500
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MARCLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1408 —
Dollaro canadese	1139,250
Marco germanico .	574,960
Fiorino olandese	523,270
Franco belga .	29,368
Franco francese	202,940
Lira sterlina	2154,950
Lira irlandese	1915,250
Corona danese	163,760
Corona norvegese .	196,890
Corona svedese .	188,915
Franco svizzero .	703,850
Scellino austriaco .	81,874
Escudo portoghese	15 —
Peseta spagnola .	10,873
Yen giapponese .	5,911
E.C.U. .	1320,490

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico nel ruolo tecnico

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a un posto di operatore tecnico nel ruolo tecnico.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore).

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di fisiologia generale, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 3 marzo 1983, ore 10.

(752)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, istituto di filosofia, facoltà di lettere e filosofia, palazzo « O. Parlangeli », via Monte Pasubio, terzo piano, aula 32/A, Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 2 marzo 1983, ore 8,30.

(753)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona (indetto dall'Università di Padova).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona (indetto dall'Università di Padova con decreto rettorale n. 5617/R del 25 marzo 1982), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, istituto di lingua e letteratura russa, facoltà di economia e commercio, via Vivolo dietro S. Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9.

(754)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, dipartimento di scienze chimiche, via S. Agostino, 1, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 4 marzo 1983, ore 9.

ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, istituto di matematica, via Viviano Venanzi, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9.

(748)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ancona, istituto energetica, facoltà di ingegneria, via della Montagnola n. 26 - 60100 Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 marzo 1983, ore 9.

(749)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, istituto di fisiologia umana, via Campi, 287, Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta o sperimentale: 22 marzo 1983, ore 9,30.

(750)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 23 febbraio 1983, ore 9,30.

(751)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori del concorso riservato, per esami, a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari dell biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 49/50 dell'11 dicembre 1980, è stata pubblicata l'approvazione atti e la dichiarazione dei vincitori del concorso riservato, per esami, a sessantasei posti di aiuto bibliotecario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

(476)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore tecnico di officina postelegrafica dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nell'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17 del 1° settembre 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1981, n. 4257, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1982, registro n. 19, foglio n. 214, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nell'Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3964.

(477)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a venti posti di operatore tecnico di officina postelegrafica dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 15 settembre 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, n. 4168, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1982, registro n. 22, foglio n. 368, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a venti posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Piemonte, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n 3964.

(478)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore tecnico di officina postelegrafica dell'Amministrazione autonom delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17 del 1° settembre 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1981, n. 4177, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1982, registro n. 19, foglio n. 212, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Toscana, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3964.

(479)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN L'AQUILA

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia presso l'ospedale «S. Salvatore» de L'Aquila

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia presso l'ospedale «S. Salvatore» de L'Aquila.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(63/S)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 2, in Agnone (Isernia) (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive presso l'unità sanitaria locale n. 5, in Campobasso (a tempo definito);

un posto di assistente medico addetto al servizio di anatomia e istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 3, in Isernia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità, in Campobasso.

(66/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 20, IN CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina O.R.L. (ruolo sanitario - profilo professionale medici e area funzionale di chirurgia).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina O.R.L. (ruolo sanitario - profilo professionale medici e area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Camposampiero (Padova).

(64/S)

PROVINCIA DI TRENTO

UNITÀ SANITARIA LOCALE
DEL COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME, IN CAVALESE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero addetto al servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi o all'U.S.L. o all'assessorato provinciale alle attività sociali e sanità, in Trento.

(65/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1982, n. **87.**

Erogazione di contributi al consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei loro scopi statutari, concede annualmente un contributo di lire 140.000.000 al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e di L. 50.000.000 alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'importo complessivo di ciascun contributo, di cui al precedente comma, è ripartito ed assegnato annualmente dalla giunta regionale nella rispettiva misura di L. 28.000.000 al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e in quella di L. 12.500.000 alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Art. 2.

Il consiglio regionale d'Abruzzo dell'Unione italiana ciechi e le sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al precedente art. 1, presentano annualmente alla Regione, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata disposta la concessione del contributo, una dettagliata relazione, da cui risulti la destinazione delle somme erogate.

La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti, nonché l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Regione, del finanziamento concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1982 a complessive L. 190.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 2890 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e contemporanea istituzione ed iscrizione, nello stesso stato di previsione, al sett. 7 - tit. I - sez. VIII - categ. V - Destinazione programmatica I - Natura giurdica 1 - del cap. 715 denominato « Contributi al consiglio regionale d'Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi della Unione italana ciechi ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti », con stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 190.000.000.

Le partite n. 2 e n. 3 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio per l'esercizio 1982, sono soppresse.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 novembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. **88.**

Erogazione di contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straordinario del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio regionale concede annualmente un contributo alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, per gli scopi previsti dallo statuto dell'associazione, del complessivo importo di L. 60.000.000, da ripartirsi in parti uguali tra le sedi provinciali stesse.

Art. 2.

Le sedi provinciali dell'Associazione di cui al precedente art. 1, presentano annualmente alla Regione, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata disposta la concessione del contributo, una dettagliata relazione, da cui risulti la destinazione delle somme erogate.

La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Regione, del finanziamento concesso.

Art. 3.

Al finanziamento della relativa spesa, riguardante l'anno 1982, valutata in L. 60.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 700 « Interventi nel campo della difesa civile a tutela delle calamità naturali » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e contemporanea istituzione ed iscrizione, nello stesso stato di previsione, al sett. 7 - tit. 1 - sez. 8 - cat. 5 - Destinazione programmatica 1 - Natura giuridica 1 - del cap. 716 denominato « Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » con stanziamento per competenza e per cassa di L. 60.000.000.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(481)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **89.**

Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *straordinario del* 3 *gennaio* 1983

(*Omissis*).

(482)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1982, n. **42.**

Norme per l'istituzione delle graduatorie uniche regionali relative ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite, ai sensi dell'art. 26 *septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le graduatorie uniche regionali dei giovani assunti dalla Regione, dagli enti strumentali regionali, dagli enti locali e dai loro consorzi, dagli Istituti autonomi delle case popolari, ai fini dell'attuazione dei progetti predisposti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nonchè dei giovani soci di cooperative con le quali i predetti enti hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della medesima legge.

Le graduatorie sono articolate per livelli funzionali corrispondenti a quelli di assunzione dei giovani secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge e, nell'ambito dei livelli, per qualifiche determinate con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Art. 2.

Presso l'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è costituita una commissione regionale presieduta dall'assessore o da un suo delegato e composta altresì da:

l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica o un suo delegato;

l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio o un suo delegato;

un rappresentante della sezione regionale sarda dell'associazione nazionale comuni italiani;

un rappresentante della sezione regionale sarda dell'Unione province italiane;

un rappresentante designato unitariamente dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale presso gli enti indicati nell'art. 1;

il coordinamento del servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della sesta o quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale.

La commissione regionale:

a) esprime parere in ordine alle materie oggetto delle prove d'esame per ogni qualifica;

b) esprime parere sui criteri cui devono attenersi le commissioni esaminatrici nella valutazione dei titoli, nonchè sui criteri cui devono attenersi gli enti indicati all'art. 1, nella predisposizione del rapporto da utilizzare per la valutazione dei titoli di servizio;

c) esprime parere su tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, per i quali l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ne ritenga opportuna l'acquisizione;

d) procede alla convocazione degli idonei di ogni graduatoria, al fine di acquisire dagli stessi, secondo l'ordine della graduatoria medesima la scelta dell'ente;

e) decide sul rapporto di corrispondenza tra le qualifiche delle graduatorie uniche regionali e quelle degli enti, ai fini dell'assegnazione agli enti medesimi;

f) propone la liberazione delle riserve previste dalla presente legge per i posti di qualifica non corrispondente a quelle delle graduatorie uniche regionali o per esaurimento delle graduatorie medesime.

I componenti della commissione si intendono regolarmente convocati alle sedute con la notifica dell'avviso presso la rispettiva sede legale; l'ammissione dei medesimi alle sedute è subordinata all'esebizione di un titolo di legittimazione con facoltà di sostituzione da parte di un supplente unico designato nella prima seduta.

Art. 3.

Le commissioni degli esami di idoneità per ogni singola qualifica sono nominate con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e sono composte:

da un impiegato della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale con anzianità di servizio non inferiore ad otto anni, con funzioni di presidente;

da un rappresentante designato unitariamente dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale presso gli enti di cui all'art. 1, primo comma;

da due esperti nelle materie d'esame designate l'uno dalla sezione regionale sarda dall'associazione nazionale comuni italiani e l'altro della sezione regionale sarda dell'Unione province italiane;

da un esperto nella materia d'esame appartenente al ruolo unico regionale e degli enti strumentali regionali, di fascia funzionale non inferiore alla quinta o appartenente ai ruoli organici delle Province e dei comuni superiori a 30.000 abitanti di equiparabile fascia funzionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato amministrativo della sesta o quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale o degli enti strumentali regionali.

I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Nell'ipotesi che i candidati da esaminare per ogni qualifica siano in numero superiore a duecento unità, si può procedere alla nomina di tanti componenti in modo che, unico restando il presidente, la commissione sia articolata in sottocommissioni costituite ciascuna da componenti con requisiti e in numero uguale a quelli della commissione, nonchè da un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiori a cento unità.

Nella designazione per le commissioni d'esame o per le eventuali sottocommissioni, i soggetti esterni all'amministrazione regionale indicano un titolare ed un supplente; tuttavia, nella ipotesi che detta designazione non abbia luogo entro il decimo giorno anteriore a quello fissato per la prova scritta o pratica o si verifichino la rinuncia o le dimissioni del componente nominato, la sostituzione è disposta d'ufficio all'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Ai fini degli adempimenti previsti dalla presente legge, le medaglie fisse di presenza previste dall'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, sono elevate a L. 30.000 per seduta e competono a tutti i componenti delle commissioni esaminatrici ed al segretario. L'indennità di trasferta compete secondo la disciplina vigente nell'organismo di appartenenza.

Art. 4.

L'iscrizione nelle graduatorie uniche regionali di cui all'articolo 1 è disposta previo superamento di un esame di idoneità effettuato per livello funzionale e qualifica.

All'esame di idoneità sono ammessi i giovani indicati nell'art. 1. primo comma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè gli stessi giovani il cui rapporto risulti sospeso per chiamata alle armi per gli obblighi di leva.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame di idoneità relativo alla qualifica corrispondente sotto il profilo retributivo e funzionale a quella attribuita all'atto dell'esecuzione od in sede di convenzione.

All'esame di idoneità e altresì ammesso il personale di ruolo degli enti di cui all'art. 9, primo comma, appartenente ad un livello retributivo funzionale immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, semprechè in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

L'ammissione all'esame di idoneità è disposta a domanda, da far pervenire all'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto che fissa le materie delle prove d'esame.

Art. 5.

L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 60 punti, così ripartiti:

20 punti per titoli;

40 punti per la prova d'esame.

Nell'ambito dei complessivi 20 punti attribuibili per titoli, le commissioni hanno a disposizione:

fino a punti 10 per titoli professionali;

fino a punti 10 per titoli di servizio o relativi alle attività attinenti all'esecuzione dei progetti.

I titoli professionali devono risultare acquisiti alla data del 1° settembre 1982 e devono essere prodotti dagli interessati non oltre il quinto giorno anteriore alla data fissata per la prova scritta o pratica, sotto pena di inammissibilità.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, l'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione mette a disposizione della commissione esaminatrice il relativo rapporto.

L'esame di idoneità s'intende superato ove il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore ai 24/40 nella prova scritta o pratica integrata dal colloquio.

Art. 6.

L'assessore degli affari generali personale e riforma della Regione, con appositi decreti da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, determina:

le materie oggetto delle prove d'esame per ogni qualifica;

i criteri cui si debbono attenere gli enti di cui all'art. 1, primo comma, nella predisposizione del rapporto per la valutazione dei titoli di servizio;

le tabelle dei punteggi cui si debbono attenere le commissioni esaminatrici nella valutazione dei titoli;

il diario ed il luogo della prova scritta o pratica;

le modalità di espletamento delle prove ed ogni altra specificazione necessaria per il regolare svolgimento degli esami e gli adempimenti cui sono assoggettati i candidati idonei ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie uniche regionali;

i candidati non ammessi a sostenere gli esami di idoneità;

i candidati dichiarati non idonei alla qualifica per cui hanno concorso.

La pubblicazione del diario e del luogo delle prove d'esame, qualora abbiano luogo almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove medesime, vale come convocazione dei candidati, restando esonerata l'Amministrazione regionale dall'osservanza dei termini di preavviso prescritti nei pubblici concorsi. La mancata presentazione alle prove è considerata come rinuncia agli esami di idoneità.

Art. 7.

Il punteggio complessivamente conseguito da ogni candidato nella valutazione dei titoli e della prova d'esame determina l'ordine di iscrizione nella graduatoria. In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri contenuti nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sulla scorta degli atti delle commissioni e degli eventuali titoli preferenziali pervenuti nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 6, l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione procede, con appositi decreti da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneità espletati.

Nei confronti dei giovani di cui all'art. 1 che non sostengono l'esame ovvero non lo superino, il rapporto è risolto ad ogni effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di approvazione della graduatoria unica regionale riferita alla qualifica per la quale gli stessi avevano titolo a concorrere.

Art. 8.

Con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie uniche regionali e sino all'immissione nei ruoli, i giovani iscritti nelle graduatorie medesime continuano a svolgere la propria attività presso l'ente gestore del progetto di cui all'art. 1, secondo criteri di utilizzazione stabiliti dal medesimo ente. Il rapporto dei giovani è a tempo indeterminato con diritto al trattamento economico iniziale e con la posizione di stato giuridico, assistenziale e previdenziale del corrispondente personale di ruolo e i relativi oneri sono a carico degli enti presso i quali i giovani prestano servizio.

Per gli oneri di cui al precedente comma, la Regione assicura agli enti la relativa copertura finanziaria, in correlazione alle assegnazioni statali secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Il personale di ruolo di cui all'art. 4, quarto comma, fino alla data di immissione nel nuovo livello funzionale, conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta nel ruolo.

Art. 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità inferiore, dei posti disponibili in relazione alla dotazione organica, presso l'amministrazione regionale, gli enti strumentali da essa dipendenti o gli enti od organismi vigilati e gli istituti autonomi delle case popolari operanti nell'Isola è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino all'esaurimento delle stesse.

Analogamente, a decorrere dalla data indicata nel precedente comma, la medesima percentuale dei posti disponibili, in relazione alla dotazione organica, presso gli enti locali della Sardegna e loro consorzi è coperto attingendo dalle graduatorie uniche regionali fino ad esaurimento delle stesse.

Gli enti di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con atto deliberativo approvato dall'organo di controllo, lo stato delle disponibilità organiche alla data predetta, da riservare ai giovani.

Ai fini dell'art. 9, ultimo comma della legge 7 agosto 1982, n. 526, gli enti di cui ai precedenti commi diversi dalla Regione comunicano all'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione lo stato delle proprie disponibilità organiche accertato in termini analitici, procedendo al loro aggiornamento alle date del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, comunque fino all'esaurimento delle graduatorie uniche regionali.

L'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, provvede a liberare dalla riserva le disponibilità organiche degli enti di cui al primo comma, su proposta della commissione regionale, secondo le ipotesi previste all'art. 2, terzo comma, lettera *f*).

In sede di relazione al bilancio regionale l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio riferiscono sullo stato di utilizzazione delle graduatorie.

Art. 10.

Le graduatorie uniche regionali sono utilizzate per la copertura dei posti riservati ai sensi dell'art. 9.

Ai fini del precedente comma, l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione procede, in relazione alle scadenze di cui al quarto comma del precedente art. 9 alla convocazione davanti alla commissione regionale prevista dall'art. 2 dei candidati idonei secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria. Acquisita la preferenza dal candidato idoneo sulle disponibilità organiche dichiarate dagli enti di cui all'art. 9, l'assessore procede all'assegnazione agli enti medesimi.

Il candidato idoneo che, regolarmente convocato, non si presenti alla commissione regionale o che davanti alla medesima non esprima una preferenza utile ovvero rifiuti i posti disponibili, è collocato dietro l'ultimo idoneo della graduatoria e, nelle more di una successiva convocazione davanti alla commissione regionale, si applica la disposizione di cui all'art. 8. se anche alla successiva convocazione il candidato idoneo non esprime una preferenza utile ovvero rifiuta i posti disponibili decade dall'impiego a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla convocazione stessa; il personale di cui al quarto comma dell'art. 4 viene invece cancellato dalla graduatoria con effetto immediato.

Art. 11.

La nomina degli idonei assegnati è disposta secondo la normativa vigente presso gli enti di cui all'art. 9, previo accertamento del possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi pubblici.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo alla retribuzione da corrispondere al personale iscritto nelle graduatorie uniche di cui al precedente art. 1,

si fa fronte con i finanziamenti spettanti alla Regione ai sensi della legge 6 febbraio 1981, n. 21, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Gli oneri conseguenti al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 3 fanno carico al cap. 02102 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, la cui competenza è incrementata di L. 30.000.000 mediante storno dal cap. 02050.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 novembre 1982

ROJCH

Tabella di equiparazione

Livelli retributivi funzionali della L. 11 luglio 1980, n. 312, applicati ai giovani di cui all'articolo 1	Fasce funzionali del ruolo unico regionale	Livello Enti Locali	Fasce funzionali dei ruoli IACP
VII	VI	VIII	VI
VI	V	VI	V
IV	IV	IV	IV
III	III	III	III
II (ex par. 115)	III	III	III
II (ex par. 100)	II	II	II

(6016)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 1982, n. **24.**

Nuovi interventi per la realizzazione di impianti sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 7 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento riconoscendo la funzione sociale dello sport ne promuove la pratica intesa come educazione e formazione fisica e morale del cittadino.

A tal fine oltre alle provvidenze previste dalla legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, incentiva con la presente legge la realizzazione di impianti sportivi di maggiori dimensioni con particolare riguardo alla possibilità del loro utilizzo da parte dei giovani e della scuola.

Art. 2.

Piano pluriennale

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta provinciale adotta un piano per la realizzazione di impianti sportivi di durata triennale.

Il piano, che potrà essere aggiornato, è elaborato in armonia con il programma di sviluppo e con il piano urbanistico della provincia sulla base di strutture tipo predeterminate ed individua gli impianti sportivi da realizzare con riguardo ai seguenti elementi:

la tipologia e la dimensione rispetto alle strutture tipo in relazione all'entità dell'utilizzo, alla vocazione ambientale, alle possibilità di sviluppo dei diversi ambiti territoriali ed agli oneri di gestione;

la spesa complessiva presunta in relazione ai costi delle strutture tipo;

i criteri per la determinazione delle agevolazioni secondo le modalità di cui all'articolo 4 in relazione alla tipologia degli impianti.

Sul piano per la realizzazione di impianti sportivi esprimerà il proprio parere il comitato tecnico provinciale dello sport di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, integrato dai rappresentanti per la provincia di Trento delle Federazioni sportive interessate per la presenza di impianti sportivi di loro competenza.

Il piano è trasmesso ai comprensori per eventuali osservazioni. Decorsi sessanta giorni la giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano dandone comunicazione ai comprensori, ai comuni ed ai consorzi di comuni interessati.

Art. 3.

Piano annuale

I comuni ed i consorzi di comuni, al fine di ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, presentano domanda alla giunta provinciale entro il mese di giugno di ogni anno.

Le domande devono essere corredate da una relazione che illustri dettagliatamente:

le motivazioni dell'utilità e indispensabilità dell'opera programmata in relazione alle caratteristiche e dimensione della domanda attuale e prospettica di servizi sportivi;

i requisiti di economicità anche in riferimento alla scelta delle modalità gestionali, le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto, la spesa complessiva, il piano di finanziamento, i tempi e le fasi di progettazione e di realizzazione.

In relazione alle indicazioni del piano pluriennale e sulla base delle domande presentate, la giunta provinciale approva entro il 30 novembre di ogni anno un piano di interventi con il quale sono individuate, secondo criteri di priorità, le opere da ammettere a finanziamento, anche in riferimento a lotti di lavori, con indicazione dei tempi e della entità di realizzazione in ciascun anno, nonché dell'entità della spesa ammessa alle provvidenze dalla presente legge e dell'ammontare delle agevolazioni da assegnare ai comuni ed ai consorzi di comuni. Per le opere già incluse in piani precedenti viene data indicazione dello stato di attuazione e dell'entità delle realizzazioni delle medesime per l'anno cui il piano si riferisce.

I comuni ed i consorzi di comuni presentano alla giunta provinciale i progetti esecutivi dei singoli interventi entro i termini fissati con il piano di cui al precedente comma, corredandoli di copia della deliberazione del consiglio comunale o del competente organo del consorzio di comuni, riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle acquisizioni dei terreni, le modalità di esecuzione delle opere, nonché le modalità del loro finanziamento, da assumere in relazione anche all'ammontare delle agevolazioni previste dal piano di intervento.

Art. 4.

Interventi

Per la realizzazione degli impianti sportivi di cui alla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e per la parte rimanente, contributi annui costanti del 10 per cento per la durata massima di quindici anni.

Nella spesa ritenuta ammissibile possono essere comprese le spese per l'acquisizione del terreno, le spese per le attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto, nonché le

maggiori spese derivanti da superiore importo di progetto rispetto alle previsioni, da affidamento di lavori con offerte in aumento, da lavori che si rendono necessari in corso d'opera o da revisione dei prezzi contrattuali.

La concessione del contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Modi di acquisizione

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze, è autorizzato il ricorso alla trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore a quello all'uopo stabilito dal servizio provinciale delle espropriazioni secondo i criteri previsti dall'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del 100 per cento.

Art. 6.

Erogazione degli interventi

L'erogazione ai comuni o ai consorzi di comuni dei contributi in conto capitale loro concessi è disposta mediante versamento delle relative somme alla tesoreria comunale o consorziale in via anticipata e in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa per il pagamento degli stati di avanzamento.

Le anticipazioni successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti.

L'erogazione dei contributi annui costanti è disposta mediante versamento all'istituto mutuante secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento dei mutui, qualora gli stessi rientrino nelle linee di credito di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, nonché di quelle di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473. Negli altri casi, l'erogazione dei contributi è disposta direttamente al comune o al consorzio di comuni in rate semestrali costanti scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti. In tal caso il contributo può essere ceduto ad Istituti di credito.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

Gli impianti realizzati con il contributo provinciale sono vincolati all'uso sportivo per quindici anni salvo autorizzazione della Giunta provinciale anche per i casi di alienazione dell'impianto stesso.

L'uso sportivo è garantito secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39.

Art. 8.

Norma transitoria

Ai fini delle disposizioni recate dall'articolo 2 e fino a quando non sarà adottato il relativo piano, per le agevolazioni previste dalla presente legge sarà fatto riferimento agli impianti sportivi previsti dal piano approvato ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 28 gennaio 1978, n. 4, i cui lavori non siano iniziati alla data del 1° gennaio 1982.

La giunta provinciale per l'esercizio 1982 adotta il piano annuale di intervento di cui al terzo comma del precedente articolo 3 sulla base delle domande che i comuni e i consorzi di comuni interessati alla realizzazione degli impianti di cui al precedente comma presenteranno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per l'effettuazione degli interventi disposti con la presente legge, la cui effettuazione comporta spese a carattere pluriennale, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata ai sensi degli articol 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 10.

Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'art. 9 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi gli adempimenti relativi agli impegni di spesa già assunti.

Art. 11.

Autorizzazione di spesa

Le la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi con la legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984.

Per i medesimi fini sono altresì utilizzati gli interventi finanziari che saranno erogati dal C.O.N.I. ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475. All'iscrizione in bilancio delle relative somme si provvede secondo le disposizioni recate dall'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 4 è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982; le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1997.

Art. 12.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 3.300.000.000 derivante dall'applicazione del primo e del terzo comma dell'art. 11 a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per le « strutture sportive » nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Alla copertura dell'onere di L. 1.600.000.000 derivante dall'applicazione del primo e terzo comma dell'art. 11 a carico degli esercizi finanziari 1983 e 1984 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « formazione », programma « sport », area di intervento « strutture sportive » del bilancio pluriennale 1982-1984, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'articolo 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 15, le somme di cui al precedente art. 11 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « formazione », programma « sport », area di intervento « strutture sportive ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 novembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(446)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982, n. **41.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1979, n. 18 - Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Sono obbligati a dotarsi di P.P.A. i comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti nonché i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti non indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo ».

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18 è abrogato.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lettera *e*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del P.P.A. e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all'ammontare delle previsioni del P.P.A. ».

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 13 — *Rilascio concessioni.* — I comuni rilasciano concessioni e autorizzazioni ad edificare sulle aree incluse nei P.P.A. e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Fino all'approvazione del P.P.A., fatti salvi gli interventi e le opere di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.

Per le aree non comprese nei P.P.A., i comuni possono rilasciare le concessioni e le autorizzazioni edilizie quando si tratti di opere e di interventi:

1) previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

2) per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali;

3) previsti dall'art. 6, terzo e quarto comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 ».

Art. 4.

L'art. 14 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 dicembre 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1982, n. **42.**

Modifica del settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 24, concernente l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 24 è modificato come segue:

« Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, una indennità fissata dal consiglio provinciale in misura non superiore a L. 30.000 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 dicembre 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1982, n. 43.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dall'assemblea generale dell'U.S.L. e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri — effettivi e supplenti — devono essere dipendenti di ruolo dell'unità sanitaria locale.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal presidente del comitato di gestione.

Per la costituzione e il funzionamento delle commissione di disciplina si osservano le norme previste dalla presente legge.

Per quanto non previsto si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.
Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua competenza l'assemblea generale dell'U.S.L. provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nominativi. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, l'assemblea generale provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre membri supplenti di sua competenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, sulle schede di votazione, prima della loro distribuzione ai votanti, devono essere riportati i nominativi dei membri effettivi.

Art. 3.
Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione alle organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell'accordo unico nazionale di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro 30 giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione richiede alle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo di designare, nel termine perentorio di giorni 15, ciascuna separatamente, un membro effettivo e un membro supplente. Scaduto il termine di cui sopra l'assemblea generale dell'U.S.L., con le modalità di cui all'art. 2, elegge i tre membri scegliendoli tra i nominativi pervenuti. Ove non sia pervenuto un numero sufficiente di designazioni elegge liberamente i membri dovuti tra i dipendenti dell'U.S.L. con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4.
Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione nomina segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con qualifica non inferiore a collaboratore direttivo.

Il comitato di gestione provvede altresì alla nomina di un supplente del segretario.

Art. 5.
Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza e, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti con diritto al voto a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere eletto tra i membri effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda votazione dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia a data successiva la seduta, da tenersi entro 15 giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta si procede al ballottaggio tra i due componenti che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero dei suffragi.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma del verbale è sostituita da quella del membro effettivo più anziano di età fra i presenti.

Art. 6.
Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni, fermo restando il completamento dei procedimenti in corso alla data di scadenza e conserva le funzioni fino alla data di insediamento della nuova commissione.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di contemporanee dimissioni di tre membri effettivi. In tal caso il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati per più di una volta. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.
Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, nomina un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, designa il membro destinato a sostituirlo in caso di assenza o legittimo impedimento, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione e ne raccoglie la volontà.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa, nella prima seduta, il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione. In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente della commissione, questi è sostituito nelle funzioni di presidente dal sostituto designato ai sensi del primo comma e nelle funzioni di membro effettivo dal proprio supplente che quindi partecipa alle riunioni con diritto di voto.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati all'art. 5 ma sotto la presidenza del presidente uscente.

Art. 8.
Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente art. 6.

La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato, ed all'art. 3, in caso di membro designato.

Art. 9.
Incompatibilità

Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che da meno di cinque anni siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore alla censura. Non possono, del pari, far parte della commissione i dipendenti che siano fra loro parenti o affini di primo o secondo grado.

Non possono partecipare alle sedute relative al procedimento disciplinare i componenti effettivi o supplenti della commissione che nell'espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbiano, anche per delega, compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Non possono, inoltre, partecipare alle sedute del procedimento i componenti effettivi o supplenti che siano parenti o affini entro il quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

La decisione e gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

Art. 10.
Decadenza

Il componente effettivo o supplente della commissione decade di diritto dall'incarico qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 11.
Ricusazione

Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al presidente del comitato di gestione che decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termini del primo comma hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 12.
Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli, inoltre, firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

In caso di dimissioni del segretario il comitato di gestione provvede, con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4, alla nomina del nuovo segretario.

Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 13.
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al quarto comma dell'articolo 1.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto dall'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, sono quelle firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.
Disciplina dei procedimenti in corso

I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla commissione di disciplina già investita del procedimento.

Art. 17.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 dicembre 1982.

MASSI

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1982, n. 44.
Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Marche, per i fini di

interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale Porto d'Ascoli - Rimini Nord per l'anno 1982 anche con alternanze di entrate ed uscite per caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, per l'anno 1982, apposita convenzione con la «Autostrade - Concessioni e costruzione autostrade S.p.a.» e con gli enti locali interessati alla deviazione del traffico per definire assunzione e ripartizione degli oneri, modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito dal precedente articolo.

Art. 3.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente articolo decorre dal 28 giugno 1982 al 28 agosto 1982.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere gli oneri di cui al primo comma nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo per l'anno 1982.

Art. 4.

Per la corresponsione del concorso regionale sui pedaggi di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa complessiva di L. 650.000.000.

I comuni e le amministrazioni provinciali interessate versano le quote a proprio carico, determinate sulla base della convenzione di cui al precedente art. 2, alla tesoreria della Regione, la quale provvederà al relativo versamento alla «Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.a.».

Le somme versate dagli enti locali affluiscono al capitolo in entrata 64000016 «Quote dovute dagli enti locali per il pagamento degli oneri relativi alla deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 all'autostrada A14» le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 650 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle quote a carico degli enti locali sono iscritte a carico del capitolo di spesa 7400016 «Pagamento delle quote dovute dagli enti locali per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 16 alla autostrada A14» le cui dotazioni di competenza e di cassa sono stabilite in lire 650 milioni.

Al pagamento della spesa autorizzata per effetto del primo comma del presente articolo si provvede con le disponibilità del capitolo 2222113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 le cui dotazioni di competenza e di cassa sono aumentate di L. 600.559.375 e si stabiliscono in lire 650 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 650 milioni si provvede nel modo che segue:

a) quanto a L. 49.440.625 con le somme non impiegate sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 luglio 1981, n. 20;

b) quanto a L. 600.559.375, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni normali» — partita n. 3 dell'elenco numero 3.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 dicembre 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1982, n. 45.
Volontariato socio-sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche riconosce e valorizza tutte le iniziative che realizzano forme di solidarietà sociale e impegno personale volontario per concorrere alla promozione della salute individuale e collettiva.

Si intendono per iniziative di volontariato le attività non retribuite svolte nell'ambito del servizio socio-sanitario.

Art. 2.

Le attività di volontariato si esplicano nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla presente legge, da altre norme o leggi all'uopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali ed assistenziali.

Ai fini della presente legge per associazioni di volontariato si intendono tanto quelle giuridicamente costituite che quelle di fatto.

Art. 3.

I comuni e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive funzioni, eseguono annualmente il censimento delle associazioni di cui al precedente articolo e ne comunicano i risultati alla Regione.

Art. 4.

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1 i comuni e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive funzioni, stipulano convenzioni con le associazioni di cui all'art. 2 per la loro collaborazione nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate.

Le convenzioni, articolate a seconda del tipo di prestazione, devono comprendere:

— la durata del rapporto convenzionale;

— la dotazione del personale volontario;

— la disciplina dei rapporti finanziari tra i comuni e le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato, i quali devono soddisfare:

a) l'eventuale onere di allestimento e gestione di strutture, attrezzature e servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto di convenzione;

b) l'onere per la copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito da personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi, durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;

la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta che dovranno essere redatte dalle associazioni di volontariato.

Nelle convenzioni le associazioni di volontariato assicurano che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche sufficienti ad assicurare un intervento efficace nello svolgimento dell'assistenza prestata.

Art. 5.

I comuni e le unità sanitarie locali verificano l'esecuzione dei programmi predisposti nelle convenzioni, attuando altresì il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

Art. 6.

I comuni e le unità sanitarie locali promuovono scambi e approfondimenti tecnici e culturali, compresi corsi di formazione e aggiornamento fra volontari e operatori del servizio.

Le associazioni di volontari possono realizzare la formazione e l'aggiornamento permanente dei propri componenti.

Art. 7.

I comuni e le unità sanitarie locali, queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 24, provvedono agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'ambito dei propri bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 dicembre 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. **46**.

Norme per la tutela e la valorizzazione dei funghi epigei e dei tartufi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione delle norme di cui agli articoli 5 e 7 dello statuto regionale, disciplina con la presente legge la raccolta dei funghi epigei e dei tartufi nel suo territorio.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 e le comunità montane che ne assumono le funzioni ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale.

Art. 2.

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita solo per le specie commestibili, per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona. I funghi raccolti devono essere collocati in cesti di vimini.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono stabilire, con proprio regolamento, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta.

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige e pubblica un elenco delle specie dei funghi epigei mangerecci dei quali è autorizzata la raccolta e la vendita.

Art. 3.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane, su domanda, possono autorizzare coloro per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale a raccogliere i funghi senza le limitazioni quantitative di cui all'art. 2 della presente legge.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane, su domanda, possono autorizzare la raccolta di specie fungine non commestibili solo per scopi didattici o scientifici.

Art. 4.

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.

In casi eccezionali, per far fronte a particolari situazioni di natura atmosferica, dalle quali possa derivare danno alla capacità riproduttiva della specie, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella con validità limitata all'anno in corso.

Art. 5.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane possono vietare, per periodi determinati, la raccolta dei tartufi in quei territori in cui vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono a delimitare i confini dei territori di cui al precedente comma mediante apposite tabelle poste nel rispetto delle modalità previste dal secondo comma del successivo art. 6 e recanti la scritta «Divieto di raccolta dei tartufi».

Art. 6.

La raccolta dei tartufi e dei funghi epigei è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti.

I proprietari pubblici e privati dei terreni in cui sussistono tartufi possono riservarsi il diritto di raccolta; in tal caso i proprietari provvedono affinché la chiusura dei fondi sia opportunamente indicata mediante apposizione di cartelli o tabelle di dimensioni minime di 40 cm di larghezza e di 30 cm di altezza, collocate su pali ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta di tartufi riservata».

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano ai prodotti da coltivazione.

Il mancato rispetto delle norme di apposizione dei cartelli rendono nullo il diritto di riserva.

Art. 7.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane competenti per territorio provvedono, anche d'intesa, ad autorizzare e disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale.

L'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, prioritariamente alle associazioni e alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta ai propri soci per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare.

Art. 8.

Le associazioni dei comuni, le comunità montane e la Regione, nell'ambito dei propri programmi di forestazione, prevedono, nelle località vocate, la messa a dimora di piantine tartufigene.

Ai fini di favorire lo sviluppo della coltivazione dei tartufi, la protezione delle tartufaie e la commercializzazione dei prodotti, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono accedere agli interventi previsti dalle leggi regionali.

Art. 9.

La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate solo con l'ausilio del cane o del maiale.

Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto» o la «vanghella».

Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa e il terreno deve essere regolarmente conguagliato.

Sono vietate la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante dei «pianelli».

La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La ricerca e la raccolta dei tartufi possono essere effettuate soltanto nei periodi stabiliti in base all'art. 4 della presente legge.

E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 10 anni dalla messa a dimora delle piante.

La ricerca e la raccolta dei tartufi non possono essere effettuate senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 10.

Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di autorizzazione, rilasciata dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane.

L'autorizzazione, valida per l'intero territorio regionale, è rilasciata su apposito tesserino, conforme a un modello approvato e distribuito dalla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto almeno il quattordicesimo anno di età.

Art. 11.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito favorevole di una prova rivolta ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi e delle modalità della

raccolta con particolare riferimento alla esperienza e alla capacità pratica, da sostenersi dinanzi a una commissione nominata dalla provincia e composta da:

il presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato;

due esperti in materia;

un funzionario del servizio decentrato agricoltura e foreste competente per territorio, designato dalla giunta regionale.

Ai componenti della commissione spetta il gettone di presenza previsto per i consiglieri provinciali.

L'amministrazione provinciale provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione.

La commissione può svolgere le prove di esame anche in sedi decentrate.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge cessano di avere validità se non sono rinnovate dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il rinnovo delle autorizzazioni è concesso su presentazione della sola domanda.

Art. 12.

Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la confisca del prodotto.

Per le violazioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 della presente legge si applicano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1.000.000 e la confisca del prodotto.

Le violazioni di cui all'art. 9 comportano la sospensione dell'autorizzazione per la durata di due anni.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 17 luglio 1970, n. 568, è elevata nel minimo da L. 5.000 a L. 1.000.000 e nel massimo da L. 50.000 a lire 10 milioni.

Art. 13.

Il controllo sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia urbana e rurale e a guardie giurate in possesso dei requisiti determinati dagli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applica la legge regionale 27 febbraio 1980, n. 8.

L'80 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versato dai comuni alle associazioni dei comuni e alle comunità montane a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate ed in particolare per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 14.

Su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della Regione emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma della presente legge.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati

Art. 15.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 10 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dall'art. 11 della presente legge, autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate per l'anno 1982 a carico del cap. 1340123 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio con la denominazione «Spese per la corresponsione delle competenze ai componenti delle commissioni provinciali per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi» e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 10 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1982 mediante riduzione di lire 10 milioni del cap. 5100201 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali» elenco n. 3 - partita n. 1 - parte;

b) per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 delle legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Art. 16.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 17 luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 dicembre 1982

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 47.

Norme per l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e alla stessa definitivamente assegnato in attuazione della legge regionale 12 maggio 1980, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del* 15 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le modalità d'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo definitivamente assegnato agli uffici regionali a norma della legislazione statale e regionale, proveniente:

a) dall'Amministrazione dello Stato;

b) dagli enti di cui alla tabella «B» allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge 21 ottobre 1978, numero 641.

Il personale proveniente dall'amministrazione dello Stato e dagli enti disciolti, messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 ed assegnato definitivamente agli enti locali con deliberazione adottata ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 26 sarà inquadrato nei ruoli organici degli enti locali di destinazione con i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300.

Art. 2.

L'inquadramento del personale indicato nel primo comma del precedente art. 1 è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa.

Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'amministrazione regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981.

Il personale che riveste nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella citata tabella verrà inquadrato, sentite le organizzazioni sindacali, in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qulifiche stesse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi:

a) per il personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento non abbia goduto, in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di provenienza, o che non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della predetta legge n. 312/80, nonché per quello proveniente dagli enti parastatali, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 85, 86, 87 e 88 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, anche attraverso collocazione in soprannumero. La data del 30 settembre 1978 di cui al secondo comma dell'art. 85 e quella del 1° aprile 1976, indicata al primo comma dell'art. 86 della citata legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, sono sostituite dalla data del 1° febbraio 1981. Per quanto concerne ogni altra disposizione relativa a procedure, condizioni, modalità e criteri si intendono confermate le citate norme della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate dai dipendenti interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, e collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto nella precedente lettera *a*);

c) i dipendenti con qualifica di «commesso» vengono inquadrati al terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità alla data del 30 settembre 1978 I dipendenti con qualifica di «assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento» vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale. I dipendenti con qualifica di «collaboratore coordinatore» o di «collaboratore tecnico coordinatore» in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di «collaboratore» e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di «direttore aggiunto di divisione», in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nell'ottavo livello del ruolo regionale;

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello con esclusione della corresponsione della differenza del livello

Le norme di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente comma si estendono al personale di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 38.

Art. 4.

Ai fini della determinazione della posizione economica del livello di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, non riassorbibili, con esclusione dei benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25;

b) per il personale statale, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; detto personale utilizza inoltre, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici, per intero, previsti al 1° febbraio 1981, dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza del triennio 1979/81; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25;

c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppo contrattuali nel triennio 1979/81 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate nell'art. 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981. Qualora la posizione economica individuale non sia sufficiente a far raggiungere la retribuzione iniziale del livello di inquadramento, quest'ultima viene comunque garantita.

Dal 1° febbraio 1981 al personale predetto compete la progressione economica prevista dall'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 25.

Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 5.

Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti lo [illegible] (CPDEL).

Agli effetti del trattamento di cui al comma precedente, la iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o riformati è eseguita con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo regionale.

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o riforma, e inquadrato nei ruoli della Regione e che continui a operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati viene corrisposta, fino all'entrata in regime degli accordi del personale dipendente dalla Regione relativi al periodo 1982/84, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di cui sopra non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo capoverso dell'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 7.

L'onere per l'attuazione della presente legge — ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 — graverà sul capitolo di spesa 1210101 del bilancio regionale per l'esercizio 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 15 dicembre 1982

MASSI

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regioni	Stato	Parastato	Livelli ospedalieri
I Livello	I Livello		I
II Livello	II Livello	Commesso	II
III Livello	III Livello	Agente tecnico	III
IV Livello	IV e V Livello	Archivista dattilografo, operatore tecnico	IV
V Livello	VI Livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale seconda qualifica professionale	V e VI
VI Livello	VII Livello	Collaboratore, collaboratore tecnico	VII
VII Livello	VIII Livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi) 1ª qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore	VIII - Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico, chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore
VIII Livello	Direttore di divisione a esaurimento e ispettore generale a esaurimento di cui all'art. 155 della legge numero 312/80, primo dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative e complesse da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. 761/79, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nello ordinamento della carriera preesistente alla entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento della carriera preesistente alla entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale	I e II livello dirigenziale, aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore sanitario e primario, direttore amministrativo

(76)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830340)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.